



**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
(Provincia di Firenze)

Registro Generale n. 84

**ORDINANZA SINDACALE**  
**N. 12 DEL 09-09-2014**

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBRUCIAMENTI DI RESIDUI  
VEGETALI-**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola che presenta numerosi vantaggi di tipo agronomico ed ambientale;

la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare l'ammassamento sul territorio, anche per lunghissimi tratti - vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti - di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;

sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando

che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"

#### **CONSIDERATO CHE:**

è evidente che la *ratio* dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprendere nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000, n.353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**VISTI** gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del DLgs n. 152/06:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli ai fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della

normativa vigente;

- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

### ORDINA

1. Paglia sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;

2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchineoperatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.

4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.

5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi;
- e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide
  - nell'orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mese di Aprile al mese di Settembre;
  - nell'orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane dal mese di Ottobre al mese di Marzo;
- g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

- h) non possono accendersi fuochi, entro una fascia di 50 metri adiacente ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo;

7. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.


8. Il Comune, anche su segnalazione da parte degli Enti competenti, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

#### INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 07-08-1990 n.241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica

#### DISPONE

- Che la Polizia Municipale nonché gli altri Organi di Vigilanza degli Enti competenti sono incaricati della verifica dell'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Che venga data la maggiore pubblicità possibile della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune nonché attraverso avvisi pubblici e comunicati stampa
- Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
  - Comando Stazione Corpo Forestale della Stato di Greve in Chianti
  - Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Reggello
  - Distaccamento Vigili del Fuoco di Figline Valdarno
  - Comando Stazione Carabinieri di Figline Valdarno
  - Comando Stazione Carabinieri di Incisa in val d'Arno
  - Comando Polizia Provinciale di Firenze
  - Comando Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno
  - Centro Intercomunale di Protezione Civile "Arno Sud Est" di Bagno a Ripoli.



Sindaco  
Giulia Mugnai

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBRUCIAMENTI DI RESIDUI VEGETALI-**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(Art. 147-bis - comma 1 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, li 09-09-2014

Il Responsabile  
Arch. FAZZINI RENZO



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 147-bis - comma 1 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Figline e Incisa Valdarno, li 09-09-2014

Il Ragioniere  
Dott. RETTANI GIANLUIGI

